

Le novità della legge di bilancio 2021: opzione donna e ape sociale

Oltre ai canali che si evidenzieranno più sotto la Legge di bilancio 2021 [rinнова di un anno](#) l'[opzione donna](#), il meccanismo che da diversi anni consente alle lavoratrici dipendenti ed autonome di lasciare in anticipo al prezzo del ricalcolo dell'assegno con il [sistema contributivo](#). **Nello specifico l'opzione donna riguarderà anche le coorti delle nate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1962 (1961 per le autonome) che abbiano raggiunto i 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2020.**

Si rammenta che per raggiungere il requisito contributivo di 35 anni **non è ammesso il cumulo dei contributi** (vanno perfezionati in una unica gestione previdenziale con la conseguenza che spesso è necessario procedere ad una costosa [ricongiunzione](#) dei periodi assicurativi). Come alternativa alla ricongiunzione va ricordato che da quest'anno l'INPS ha aperto alla possibilità di riscattare la laurea con il sistema agevolato (avviato con il dl n. 4/2019) anche riferita a periodi anteriori al 1996 e poi chiedere la liquidazione della pensione con opzione donna. Lo stratagemma è utile per guadagnare i 35 anni necessari al pensionamento senza sborsare cifre esorbitanti che poi sarebbero gettate al vento per via del ricalcolo nella forma contributiva della pensione.

La seconda novità della legge di bilancio è la [proroga dell'ape sociale](#) per tutto il 2021 alle condizioni già note (63 anni di età unitamente a 30 o 36 anni di contributi a seconda del profilo di tutela**) con il regime delle tre finestre temporali (31 marzo, 15 luglio e 30 novembre) per la presentazione delle domande.

Oltre alle indicate condizioni gli interessati devono riconoscersi in uno dei seguenti **quattro profili di tutela**:

- A) **Disoccupati** Siano in possesso di **almeno 30 anni di contribuzione** e si trovino in [stato di disoccupazione](#) a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
- B) **Caregivers** Siano in possesso di **almeno 30 anni di contribuzione** e, al momento della richiesta, assistere da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado **convivente** con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di **secondo grado** convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- C) **Invalidi** Siano in possesso di almeno 30 anni di contribuzione **ed essere stati riconosciuti [invalidi civili](#) di grado almeno pari** al 74 per cento.
- D) **Lavori cd. Gravosi** Siano lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di contribuzione e, alla data di presentazione della domanda di accesso all'Ape sociale, abbiano svolto una o più delle professioni cd. gravose come da norma per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.

*****Il requisito contributivo Inoltre per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna).***

REQUISITI GENERALI

Il 2021 non vede significativi interventi sul capitolo previdenziale. Per gli iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria sarà possibile continuare ad andare in pensione con i requisiti vigenti sino al **31.12.2020**. I canali di pensionamento **principali** restano tre: la [pensione anticipata](#) (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne); la [pensione di vecchiaia](#) (67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione); [quota 100](#) (62 anni e 38 anni di contributi). Per effetto del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 chi va con la pensione anticipata deve scontare un meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico (c.d. [finestra mobile](#)) pari a **tre mesi** dalla maturazione del requisito contributivo; *idem* per chi va con [quota 100](#) (ma se si tratta di dipendenti pubblici la finestra mobile in questo caso è di **sei mesi**).

Tutti i requisiti possono essere raggiunti anche cumulando la contribuzione non coincidente temporalmente presente in più gestioni previdenziali, anche quella accreditata presso le [casse professionali](#) (ad eccezione della sola [quota 100](#) nella quale non può utilizzarsi la contribuzione versata presso enti previdenziali di natura privata).

Per chi **non ha contribuzione accreditata prima del 31.12.1995** (o per chi opta per il [computo nella gestione separata](#) dell'Inps) ci sono anche altri due canali di pensionamento:

A) 64 anni di età unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva (cioè con esclusione della sola contribuzione

figurativa) a condizione che l'importo dell'assegno non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell'[assegno sociale](#) (circa 1.280 euro lordi mensili); a 71 anni unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione effettiva.